

**COMUNE DI CAMPAGNOLA  
CREMASCA**  
Provincia di CREMONA

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA  
RIPARTIZIONE DEL FONDO DEGLI  
INCENTIVI PER  
FUNZIONI TECNICHE**

**ART. 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50**

## ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di ripartizione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i.
2. La richiamata disposizione codicistica stabilisce quanto segue:

**1.** Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della **sicurezza in fase di esecuzione** quando previsti ai sensi del *decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81*, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. <sup>(338)</sup>

**2.** A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un **apposito fondo** risorse finanziarie in **misura non superiore al 2 per cento** modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le **funzioni tecniche** svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le **attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico** ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

**3. L'ottanta per cento delle risorse** finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le **modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa** del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il **responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori**. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

**4. Il restante 20 per cento** delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è **destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione** anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della *legge 24 giugno 1997, n. 196* o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

**5.** Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

**5-bis.** Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture

## **ART. 2 – AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE**

1. Le norme del presente regolamento si applicano ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, intendendosi come “lavori” quanto specificato dall’art. 3, comma 1, lettera ll), n. 1) e dall’art. 3, comma 1, lettera nn) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., eseguiti sulla base di elaborati progettuali.
2. Il fondo è costituito in relazione alle seguenti attività:
  - a) attività di programmazione della spesa per investimenti;
  - b) attività di valutazione preventiva dei progetti;
  - c) attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara;
  - d) attività di esecuzione dei contratti pubblici;
  - e) attività di Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
  - f) attività di direzione dei lavori ovvero di direzione dell’esecuzione;
  - g) attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
  - h) attività di collaudatore statico ove necessario, per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
3. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i soggetti esercitanti e svolgenti le attività indicate al comma 2°, oltre che i collaboratori dei suddetti soggetti.

## **ART. 3 - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO**

1. L’ente, in relazione alla propria organizzazione, può individuare con apposito provvedimento del dirigente o responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell’incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell’incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l’individuazione dei soggetti, cui affidare le attività incentivabili, deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l’incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

## **Art. 4 – AMBITO DI APPLICABILITA’ DEGLI INCENTIVI**

1. L’incentivo, di cui all’art. 1 del presente regolamento, è destinato (sempre se sussistono i presupposti di legge e di regolamento):
  - a. ai dipendenti di ruolo a tempo indeterminato dell’Amministrazione Comunale di Campagnola Cremasca,
  - b. al personale in regime di scavalco condiviso ai sensi dell’ articolo 1, comma 557, della legge n°311/2004
  - c. al personale in regime di scavalco di eccedenza ai sensi dell’art. 14 CCNL /2004
  - d. personale con incarico conferito ai sensi dell’art. 110, comma 1 e 2, del D.Lgs n. 267/2000;
2. che, per ogni singola opera o lavoro da eseguirsi, o per ogni appalto di servizi o forniture, svolgono le funzioni tecniche, disciplinate dal combinato disposto dell’art. 102, comma 6 e art.

113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come meglio descritte al punto 2, dell'art. 2 del presente regolamento (lettere "a" - "h").

3. L'incentivo, di cui al presente regolamento, non viene riconosciuto al personale con qualifica dirigenziale.
4. Il presente regolamento si applica alle attività relative agli appalti di lavori, servizi e forniture, svolte e conclusasi con l'aggiudicazione della gara, successivamente all'entrata in vigore di quanto disposto dall'art. 1, comma 256 della legge n. 205 del 27/12/2017 (cfr. deliberazione n. 265/2018/PAR della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti del Veneto). Pertanto, il presente regolamento esplica efficacia a far data dal 1° gennaio 2019. Da tale data, gli incentivi per le funzioni tecniche non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio previsto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 (deliberazione n. 6/2018 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti).

#### **ART. 5 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI**

1. La nomina del Responsabile Unico del Procedimento e dei suoi eventuali collaboratori per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, avviene con atto formale del responsabile della preposta unità organizzativa. Nel caso in cui non avvenga la formale nomina del Responsabile del Procedimento, tale funzione è automaticamente affidata al Responsabile del relativo servizio o settore.
2. Per gli affidamenti relativi ai lavori ed ai servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, il RUP deve essere un tecnico e viene nominato tra i dipendenti di ruolo a tempo indeterminato addetti all'unità, prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica e, nel caso di lavori non assoggettati a programmazione, contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi.
3. Per i servizi e le forniture, il RUP è nominato tra i dipendenti di ruolo a tempo indeterminato addetti all'unità, contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture.
4. Per gli appalti relativi a servizi e forniture la funzione di direttore dell'esecuzione del contratto, se non formalmente nominato, deve intendersi affidata automaticamente al R.U.P. o al Responsabile del competente Servizio o Settore.
5. Per i requisiti di professionalità che deve possedere il RUP, in rapporto al tipo di contratto da affidarsi, se di lavori oppure se di servizi e forniture, ed in relazione al valore economico del contratto stesso, si rinvia agli art. 4 e 7 della Linea Guida n. 3 dell'A.N.A.C., di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recante "Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni".

#### **ART. 6 – QUANTIFICAZIONE DEL FONDO**

1. Il fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui al presente regolamento, è costituito da una somma pari al 2% dell'importo complessivo dei lavori da realizzarsi, da porre a base di gara e indicato nel quadro economico dell'opera pubblica, e per i contratti di servizi o forniture, del valore dell'appalto da affidarsi.
2. La percentuale, di cui al comma 1 del presente articolo, è graduata in base al valore a base d'asta, al netto dell'IVA, dell'appalto da affidarsi come di seguito esposto:
  - Lavori Pubblici:
    - per lavori con importo fino a € 1.000.000 percentuale pari al 2%;
    - per lavori con importo pari o superiore a € 2.000.000,00 percentuale pari all'1,0%;
    - per lavori con importo compreso tra € 1.000.000,00 ed € 2.000.000,00 la relativa percentuale è calcolata con applicazione del metodo dell'interpolazione lineare.
  - Servizi e Forniture:
    - per appalti con importo fino a € 750.000 percentuale pari al 2%;
    - per appalti con importo superiore a € 750.000,00 percentuale pari all'1,5%.
3. Le percentuali di cui al comma precedente si intendono comprensive della quota del 20%, calcolata sulla percentuale dell'incentivo di cui al comma precedente, da destinare all'acquisto, da

parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, ai sensi di quanto disposto dall'art. 113, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

4. Le somme comprese nel fondo, di cui al comma 1 del presente articolo, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico del Comune.
5. Il fondo per gli incentivi delle funzioni tecniche di cui al presente regolamento, fa carico agli stanziamenti di bilancio previsti per la realizzazione delle singole opere pubbliche o per l'affidamento dei singoli appalti di servizi o forniture.

#### **Art. 7- MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEL FONDO**

1. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4, del Codice:
  - **L'ottanta per cento delle risorse** finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura tra i soggetti svolgenti le attività indicate all'articolo 2 (e loro collaboratori), secondo i criteri e modalità del presente regolamento.
  - Il **restante 20 per cento** delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della *legge 24 giugno 1997, n. 196* o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
2. L'incentivo, pari all'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo, viene attribuito secondo la ripartizione indicata nelle tabelle 1 e 2 di cui all'allegato A) al presente regolamento.
3. Le quote corrispondenti a prestazioni, che non sono svolte internamente in quanto affidate a persone esterne all'organico del Comune, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, non costituiscono economie, ma incrementano la quota del fondo, di cui al presente regolamento.
4. Le quote del fondo di cui alle tabelle 1 e 2 richiamate al precedente comma 1, se svolte dal medesimo soggetto, sono fra loro cumulabili, fatti salvi i casi di incompatibilità.

#### **Art. 8 – MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL FONDO**

1. La corresponsione dell'incentivo di cui al presente regolamento, è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, entro trenta giorni dalla conclusione di ogni fase così come descritta dalle tabelle 1 e 2 dell'allegato "A" al presente regolamento.
2. In caso di varianti in corso d'opera, relativamente ai progetti di opere pubbliche, il fondo sarà calcolato in misura pari al 2%, comprensivo della quota del 20% di cui all'art. 5, comma 3, del maggior costo dell'opera o del lavoro e sarà liquidato entro 30 giorni dall'approvazione della variante stessa.
3. La liquidazione, come sopra specificato nei modi e misure e relativamente ai progetti di opere pubbliche, sarà comunque disposta non oltre quattro mesi dalla data di presentazione del progetto dell'opera stessa.
4. La mancata realizzazione dell'opera o del lavoro o della determinazione finale di approvazione da parte dell'Amministrazione non inibisce l'erogazione dell'incentivo.

5. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

**Art. 9 – PENALITA'**

1. In caso di mancato rispetto dei tempi di attuazione dei contratti pubblici, definiti dai rispettivi Capitolati, che comportino un aumento dei tempi stessi e/o dei costi, senza che siano adottate idonee giustificazioni a riguardo, in applicazione a quanto disposto dalla vigente normativa, si applica una riduzione del 20% dell'incentivo di cui al presente regolamento.
2. Relativamente alla realizzazione di opere o lavori pubblici, ai fini della certificazione del rispetto dei termini temporali di realizzazione dei dette opere, non hanno valenza i tempi conseguenti a sospensioni per le motivazioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

**ART. 10– ENTRATA IN VIGORE E ALTRE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Il presente regolamento viene approvato dalla G.C., pubblicato sul sito informatico dell'Ente, si intende decorrente dalla data del 1° gennaio 2019.
2. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento sarà fatto riferimento al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, nonché del vigente regolamento di esecuzione ed attuazione, per la parte ancora vigente.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.

**Allegato A) al Regolamento per la ripartizione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche**

QUOTE PERCENTUALI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO  
(PERCENTUALI DA RIFERIRSI ALL'INCENTIVO DELL'1,6% SULL'IMPORTO TOTALE  
DEI LAVORI)

**TABELLA 1 – LAVORI E OPERE PUBBLICHE**

A	Pianificazione e programmazione della spesa.	5%
B	Attività relative alla verifica-valutazione preventiva dei progetti.	5%
C	Attività relative alle fasi di gara, di aggiudicazione e di affidamento dell'appalto: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Predisposizione e controllo degli atti di gara;</li> <li>• Predisposizione e controllo degli atti di aggiudicazione e affidamento dell'appalto;</li> <li>• Collaboratori tecnici/amministrativi per la predisposizione e controllo degli atti di gara e/o di aggiudicazione e di affidamento dell'appalto.</li> </ul>	20% 5% 5%

E	Attività relative alla fase esecutiva: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direzione dei lavori;</li> <li>• Verifica e controllo della documentazione tecnica, contabile ed amministrativa relativa all'intera fase di realizzazione dei lavori.</li> </ul>	10% 5%
F	Responsabile Unico del Procedimento	40%
G	Collaudatore Statico	5%

**TABELLA 2 – SERVIZI E FORNITURE**

A	Pianificazione e programmazione della spesa.	5%
B	Attività relative alle fasi di gara, di aggiudicazione e di affidamento dell'appalto: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Predisposizione e controllo degli atti di gara;</li> <li>• Predisposizione e controllo degli atti di aggiudicazione e affidamento dell'appalto;</li> <li>• Collaboratori tecnici/amministrativi per la predisposizione e controllo degli atti di gara e/o di aggiudicazione e di affidamento dell'appalto.</li> </ul>	20% 10% 5%
C	Attività relative alla fase esecutiva: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direzione dell'esecuzione del contratto;</li> <li>• Verifica e controllo della documentazione tecnica, contabile ed amministrativa relativa all'intera fase di esecuzione del contratto.</li> </ul>	10% 10%
D	Responsabile Unico del Procedimento	40%

